



AULA 'B'

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto: Lavoro pubblico
contrattualizzato - demansionamento
- revoca posizione organizzativa

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA TRIA

- Presidente -

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere rel. -

Dott. ROBERTO BELLE'

- Consigliere -

Dott. CASCIARO SALVATORE

- Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Consigliere -

R.G.N. 4477/2017

Cron. C.C. 3/11/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4477/2017 R.G. proposto da:

COMUNE DI [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBURTINA N. 352, presso lo studio dell'AVV. GIUSEPPE SELLARO, rappresentato e difeso dall'AVV. GIUSEPPE TAGLIAFERRO;

- ricorrente -

contro

[redacted] elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA N. 929, presso lo studio dell'AVV. ANTONELLA RUSTICO, rappresentata e difesa dall'AVV. PASQUALE CATALANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. [redacted] CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 9/08/2016 R.G.N. [redacted]

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/11/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

quanto al lamentato demansionamento rilevava che, a fronte della dedotta assegnazione ad un posto inesistente, per il quale non erano stati previsti funzioni, carichi di lavoro né predisposte risorse minime necessarie per lo svolgimento della prestazione nulla era stato opposto dal Comune che non aveva dimostrato in giudizio quali fossero i nuovi compiti assegnati alla dipendente sì da poterne apprezzare l'equivalenza con quelli originari;

quanto al pregiudizio lamentato riteneva provato il danno biologico avendo il nominato c.t.u. accertato l'effettiva esistenza delle patologie di natura psichica che avevano quantomeno aggravato la depressione di cui la dipendente già soffriva e riconosceva un grado di inabilità permanente del 15% che comportava un risarcimento pari ad euro 40.483,00;

escludeva che potesse riconoscersi un danno esistenziale sotto il profilo della dequalificazione professionale e del pregiudizio alla dignità morale rilevando la mancanza di pur minimi elementi dai quali poter risalire, sulla base di un prudente apprezzamento, al fatto noto;

5. avverso tale statuizione ha proposto ricorso il Comune di [redacted] on tre motivi;
6. [redacted] sistito con controricorso;
7. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. valuta preliminarmente il Collegio di anteporre l'esame dei motivi di ricorso - che, variamente articolati, investono l'accertamento reso dalla Corte di appello in ordine alla sussistenza del demansionamento controverso in causa - rispetto alla delibazione sulla questione, posta dalla controricorrente, della inammissibilità per tardività del ricorso stesso, in applicazione del principio della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (per tutte, Cass. n. 9309 del 2020 con richiamo a Cass., Sez. Un., n. 9936 del 2014 e a numerose altre decisioni di questa Corte);

2. con il primo motivo il Comune denuncia la violazione degli art. 3, 8 e 9 del c.c.n.l. enti locali del 31.3.1999, nonché dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2013 cod. civ., degli art. 2043 e 1223 cod. civ.;

la censura la sentenza impugnata là dove ha affermato che "a seguito dell'assegnazione della dipendente comunale [redacted] nuovo incarico e ritiro anticipato della posizione

è pur vero che, in tema di lavoro pubblico negli enti locali, questa Corte ha affermato (Cass. 30 marzo 2015, n. 6367) che il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico con la conseguenza che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 52, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

tuttavia, nella specie, il demansionamento non è stato collegato, in sé, a tale revoca (comunque considerata illegittima per mancato rispetto della procedura prevista dalla disposizione pattizia) ma al totale svuotamento di mansioni determinato dall'assegnazione al diverso settore (comportante anche la revoca);

si richiama, sul punto, quanto affermato da questa Corte di legittimità (Cass. 15 maggio 2015, n. 10030), proprio con riferimento alla revoca di una posizione organizzativa accompagnata dallo svuotamento dell'attività di ogni contenuto tipizzante il relativo profilo professionale, con privazione dei compiti decisionali e delle relative responsabilità, circa la sussistenza del diritto al risarcimento del danno;

ed allora le censure, senza intaccare il percorso argomentativo della sentenza impugnata, chiedono una nuova valutazione del merito;

4. con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2002, dell'art. 2103 cod. civ., del c.c.n.l. enti locali del 31.3.1999 e dell'Allegato A, degli art. 2697 cod. civ. e dell'art. 1222 cod. civ.;

censura la sentenza impugnata per l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. alla fattispecie nonostante nel pubblico impiego contrattualizzato la materia sia compiutamente disciplinata dall'art. 52 del d.lgs.;

rileva che, in base alla disciplina di cui al suddetto art. 52 del d.lgs. occorre dare rilievo all'equivalenza formale;

5. il motivo è infondato;

nella specie la Corte d'appello ha rilevato una totale privazione delle mansioni ed una forzata inattività che hanno arrecato un pregiudizio alla salute;

come da questa Corte anche di recente affermato (v. Cass. 8 aprile 2022, n. 11499), ove si sia concretizzato, con la destinazione del dipendente ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, configurandosi non un demansionamento, ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego;

6. con il terzo motivo il Comune denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 1223 cod. civ.;

censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provata la patologia dello stato ansioso-depressivo della dipendente come derivante da demansionamento per l'assegnazione a nuovo incarico, nonché dimostrato il nesso di causalità tra l'evento patologico riconosciuto e la presunta condotta inadempiente del datore di lavoro;

7. il motivo è inammissibile;

sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge le censure mirano ad una rivalutazione delle conseguenze dannose per la salute dell'accertato demansionamento, le quali appartengono all'accertamento dei fatti e sono precluse al sindacato in sede di legittimità;

in particolare, nella parte in cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. senza, però, censurare l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata sull'onere della prova e dunque per avere attribuito l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata, il rilievo si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 360, co. 1, cod. proc. civ. perché, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda (non consentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento delle prove (Cass., Sez. Un., 10 giugno 2016, n. 11892);

anche le ulteriori censure, in quanto estranee all'interpretazione delle norme denunciate, vanno, nella sostanza, ricondotte al vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e, quindi, possono essere apprezzate solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo ora applicabile, come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell'omesso esame di risultanze probatorie o documenti ove il "fatto storico" sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito;

8. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;

9. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 3 novembre 2022.

Il Presidente

Dott. Lucia Tria

Firma: Dott. Lucia Tria